

20848-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Carlo ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 599
Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI	- Consigliere -	UP - 23/2/2021
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 37683/2019
Dott. Maria Teresa BELMONTE	- Consigliere -	
Dott. Matilde BRANCACCIO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis), nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 5/11/2018 della Corte d'appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla commisurazione delle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, di (omissis) per i reati di bancarotta

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop at the bottom.

fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della ^(omissis) s.r.l., fallita nel corso del 2003.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi.

2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'attribuzione all'^(omissis) della qualifica di amministratore di fatto della fallita. In tal senso il ricorrente lamenta come in realtà la Corte territoriale avrebbe desunto la qualifica dall'asserito *modus operandi* seguito dall'imputato nella gestione di altre società, circostanza di per sé irrilevante e comunque ricavata da apodittiche affermazioni rese in proposito dal curatore, non dimostrando in ogni caso l'esercizio continuativo e significativo di attività gestoria per il periodo successivo alla dimissione da parte del medesimo nel 2000 della carica di amministratore della fallita. I giudici dell'appello non avrebbero poi correttamente valutato le dichiarazioni dei testi ^(omissis) e ^(omissis), idonee a dimostrare come l'^(omissis) abbia comunque interrotto i suoi rapporti con la fallita già nel 2002. Peraltro il ^(omissis) avrebbe riferito di rapporti commerciali intrattenuti con l'imputato, rapporti estranei ai compiti dell'amministratore di una società. Del tutto apodittica ed illogica sarebbe poi l'affermazione della sentenza per cui la coincidenza tra l'inizio della latitanza in ^(omissis) dell'^(omissis) e la pronuncia del fallimento costituirebbe un chiaro indizio del suo coinvolgimento nelle distrazioni contestate, mentre la circostanza semmai dimostra il contrario, come anche la sua accertata continuativa presenza in Francia nel 2006. Ancora la sentenza non avrebbe considerato come sia stato dimostrato che i rapporti con il commercialista della società fossero intrattenuti dall'amministratore di diritto.

2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, con il quale si contesta l'assunto per cui, una volta dimostrata la sua qualifica, spetterebbe all'imputato fornire la prova della destinazione dei beni non rinvenuti, mentre invece l'amministratore di fatto risponderrebbe esclusivamente degli atti da lui materialmente posti in essere. Ed in tal senso alcuna prova sarebbe stata fornita dai giudici dell'appello in merito al contributo causale apportato dall'^(omissis) alle distrazioni, del tutto apoditticamente e congetturalmente collocate temporalmente all'epoca in cui egli fruì di un permesso premio nel corso del periodo in cui era detenuto, ed ancor prima della stessa esistenza dei beni che si assumono distratti. Sempre gli stessi vizi vengono denunciati anche con il terzo motivo con riguardo all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale, desunta esclusivamente ed apoditticamente dalla personalità dell'imputato, senza tenere conto del fatto di come l'^(omissis) e la moglie (succedutagli fino all'avvento del ^(omissis) nell'amministrazione della società) avessero anche con risorse proprie provveduto a risanare l'esposizione debitoria della fallita.



2.3 Anche il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo al reato di bancarotta documentale. In proposito lamenta il ricorrente l'omessa considerazione del fatto che la contabilità fosse nella disponibilità del (omissis), essendo stata acquisita la prova che fu quest'ultimo a ritirare la contabilità depositata presso il commercialista della società, nonché il difetto di prova del fine di recare pregiudizio ai creditori, invero incompatibile con il già menzionato impegno dell'imputato nel risanamento della fallita. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce invece l'immotivato diniego della richiesta di derubricazione dei fatti nel reato di bancarotta semplice patrimoniale e documentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Infondati e per certi versi inammissibili sono i primi tre motivi.

2.1 Va anzitutto ricordato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto sia necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (*ex multis* Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540).

2.2 In secondo luogo va ribadito che - come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata - la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Principio la cui operatività, però, è legata alla prova della effettiva esistenza nel patrimonio del fallito dei beni non rinvenuti.

Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente - che evoca erroneamente orientamenti giurisprudenziali invece riferibili all'amministratore di diritto solo formale ed al concorrente *extraneus* - tali principi si applicano anche all'amministratore di fatto




della società fallita, il quale è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto quello di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (*ex multis* Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Ciò significa che soprattutto quando l'amministratore di fatto, come contestato nel caso di specie, abbia volontariamente assunto la guida decisionale della società delegando la carica formale ad una mera "testa di legno", egli è chiamato a rispondere della destinazione dei beni della fallita non rinvenuti dagli organi fallimentari.

2.3 Così superate le obiezioni in diritto sollevate dal ricorrente, devono ritenersi infondate e per l'appunto in parte inammissibili anche le censure mosse dallo stesso alla motivazione della sentenza impugnata in merito alla ritenuta attribuibilità all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita.

La Corte territoriale ha desunto il ruolo gestorio assunto di fatto dall'imputato da una serie di elementi, ritenuti convergenti nel dimostrare come l'^(omissis) fosse l'unico e reale *dominus* della società ed il ^(omissis) - l'amministratore di diritto al momento del fallimento - una mera "testa di legno", posto dall'imputato solo formalmente alla guida della società. Ed in tal senso sono state valorizzate anzitutto le dichiarazioni dello stesso ^(omissis) (coimputato dell'^(omissis)) e quelle dei testi ^(omissis) e ^(omissis), ritenute per l'appunto convergenti nell'indicare nell'imputato l'effettivo gestore della fallita, come delle altre società da lui costituite nel tempo. Ed in tal senso non illogicamente - contrariamente a quanto eccepito - il giudice dell'appello ha tratto proprio dalle descritte e reiterative modalità di gestione di tali società utile riscontro a quanto dichiarato dal ^(omissis) circa la sua solo formale nomina ad amministratore della fallita. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui l'aver intrattenuto i rapporti commerciali della fallita non costituirebbe un atto di gestione rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di cui si discute, giacché è vero esattamente il contrario, a maggior ragione nell'ambito di un ente di dimensioni non rilevanti.

3. Colgono invece nel segno le altre censure avanzate dal ricorrente in merito alla sostanziale omessa confutazione da parte della Corte territoriale degli specifici rilievi articolati con il gravame di merito in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza dei beni di cui si assume la distrazione e, quanto alla bancarotta documentale, al ritiro della contabilità da parte del ^(omissis) quando l'imputato già era detenuto. Tali rilievi, ancorati al contenuto della relazione del curatore ed al fatto che il bilancio sulla base del quale il Tribunale aveva ritenuto l'esistenza dei suddetti beni sarebbe stato redatto quando l'^(omissis) già era stato incarcerato, non hanno effettivamente trovato risposta, pur



risultando astrattamente idonei a disarticolare il ragionamento posto dal giudice dell'appello a fondamento della conferma della pronunzia di primo grado.

Alla luce delle evidenziate lacune difensive e rimanendo assorbite le ulteriori doglianze non espressamente esaminate, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso il 23/2/2021

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Carlo Zaza

